

IL PROFESSIONISTA
SANITARIO E L'OBBLIGO DI
"SEGNALAZIONE" DEI FATTI
REATI ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA.



DOTT. FULVIO COSTANTINIDES

Medico Legale.

**Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e della Salute**

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

IL MEDICO (O IL PROFESSIONISTA SANITARIO)

- PUÒ ESSERE LA PRIMA E, TALVOLTA, L'UNICA PERSONA CHE VIENE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI UN FATTO CRIMINOSO O CON FORME MORBOSE E/O TRAUMATICHE CORRELATE AD UN INTERESSE GIURIDICO. IN TALI CASI VI È **L'OBBLIGO DI INFORMARE L'A. G.** COLLABORANDO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA, CONSENTENDO IN TAL MODO ALL'A. G. DI PORRE IN ESSERE TUTTI I POSSIBILI PROVVEDIMENTI IDONEI A COMBATTERE LA CRIMINALITÀ.
- L'OMISSIONE (MA ANCHE IL RITARDO O LA ERRATA STESURA) È DELITTO CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA POICHÈ NON COMUNICANDO LA NOTIZIA CRIMINIS SI PREGIUDICA L'INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ (STATO) AD INDIVIDUARE E PERSEGUIRE GLI AUTORI DEI REATI.

IL REATO I

- è reato ogni fatto illecito al quale l'ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena (richiede sempre una volontà colpevole ed un fatto materiale nonché l'antigiuridicità).
- consiste nella violazione della legge penale, cioè nella infrazione di un divieto o nella inadempienza di un comando.
- il legislatore descrive figure legali “**astratte**”, corrispondenti a determinati comportamenti umani dannosi per la società e crea così i tipi di reato che vanno a creare la tela dell'ordinamento penale.
- sarà poi il giudice a decidere a quale modello “tipico” sia conforme il fatto (azione ed evento) commesso dall'uomo e la relativa sanzione.



Il reato 2

- **Oggetto del reato** è la persona o la cosa su cui cade l'azione del reo: in pratica è il bene tutelato dalla norma penale in termini di interesse dello Stato, della collettività, dell'interesse individuale.
- **Soggetto "Attivo"** del reato è l'uomo che compie l'azione del reato. Può essere "chiunque" salvo i casi in cui l'autore deve possedere una determinata qualifica.
- **Soggetto "Passivo"** del reato è il titolare del bene protetto dalla norma penale ovvero la persona offesa dal reato ovvero la vittima.
- **Danneggiato dal reato** è qualunque persona cui il reato ha cagionato un danno (e non è sempre il soggetto passivo ma p. es. i familiari).





Il reato 3



- il reato si distingue in “Delitti” e “ Contravvenzioni” in base alla qualità delle pene comminate:
- **Delitto**: reato più grave punito con l’ergastolo (pena perpetua), la reclusione (15 gg-24 anni ed obbligo di lavoro ed isolamento notturno) e la multa da 5 a 5164 euro.
- **Contravvenzione**: reato meno grave punito con l’arresto (da 5 gg a 3 anni e obbligo di lavoro e isolamento notturno) e l’ammenda (da 2 a 1032 euro).
- **Reati dolosi, preterintenzionali e colposi**: secondo l’elemento psicologico conforme, oltre o contro l’intenzione. I delitti dolosi sono la regola, gli altri sono espressamente previsti .
- **Reati di danno** (vi è l’effettiva lesione del bene tutelato come la vita) e **reati di pericolo** (vi è la probabilità che si verifichi un danno).
- **reati “comuni”** sono quelli che possono essere commessi da qualunque persona; **reati “esclusivi”** sono quelli che richiedono una determinata qualifica naturale, giuridica o professionale (madre del neonato per l’infanticidio, professione sanitaria per l’omissione di referto ...)

IL REATO 4

- REATI **PERSEGUIBILI D'UFFICIO**: O MEDIANTE AZIONE PUBBLICA. IL PROCEDIMENTO PENALE È PROMOSSO DALLO STATO TRAMITE GLI UFFICI TITOLARI DELL'AZIONE PENALE.




- REATI **PERSEGUIBILI A QUERELA**: O MEDIANTE AZIONE PRIVATA. LA PROCEDIBILITÀ È SUBORDINATA ALLA VOLONTÀ DEL SOGGETTO OFFESO O DANNEGGIATO.

- “**IL FATTO**” È UN ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO ED È COMPOSTO DALL'**AZIONE** (CONDOTTA COMMISSIVA OD OMISSIVA) E DALL'**EVENTO** (EFFETTO O RISULTATO) COLLEGATI FRA LORO DAL RAPPORTO DI CAUSALITÀ.



IL CODICE DEONTOLOGICO

- È IL CORPO DI REGOLE DI AUTODISCIPLINA PREDETERMINATE, VINCOLANTI PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE, CHE A QUELLE NORME DEVONO QUINDI ADEGUARE LA LORO CONDOTTA PROFESSIONALE.



- ART. 10 (**SEGRETO PROFESSIONALE**): IL MEDICO DEVE MANTENERE IL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE GLI È CONFIDATO O DI CUI VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ... LA **RIVELAZIONE È AMMESSA** OVE MOTIVATA **DA UNA GIUSTA CAUSA**, RAPPRESENTATA DALL'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO PREVISTO DALLA LEGGE (**DENUNCIA E REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** ...)






IL CODICE PENALE

- art. 622 c.p.: chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, **lo rivela, senza giusta causa**, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa ...”.
- Si tratta di un delitto di pericolo che **richiede il dolo** ed è perseguibile a querela.
- **se trattasi di P. U. o persona incaricata di un pubblico servizio** e violando i doveri inerenti alla funzione ed al servizio, o comunque abusando della sua qualifica, rivela **notizie di ufficio**, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ex art. 326 c.p.(rivelazione di segreti di ufficio). **E' punita pure l'agevolazione colposa**; si procede d'ufficio ed in determinate circostanze (indebito profitto) è consentita la misura cautelare. E' possibile la sospensione da un pubblico ufficio o servizio.



Qualifiche giuridiche del medico



- art. 357 c.p. “Agli effetti della legge penale sono **Pubblici Ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.
- Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.
- Il MMG è ritenuto a tutti gli effetti dalla Cassazione un pubblico ufficiale (da altri un incaricato di pubblico servizio ed in tal caso è tenuto comunque non solo al referto ma anche alla denuncia di reato)

Ed ancora

- Art. 358 c.p.: “agli effetti della legge penale, sono **incaricati di un pubblico servizio**, coloro i quali, a qualunque titolo prestino un pubblico servizio ... deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”.
- Art. 359 c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano **un servizio di pubblica necessità**:
 - i privati che esercitano professioni sanitarie o forensi, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato , quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato ad avvalersi




LEGGE 15 luglio 2009, n. 94

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

(GU n. 170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 128)

UN
CONTENTINO



8. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:

Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente:


Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). – Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

**COMUNQUE I REATI COMMESSI
DAL P.U. SONO PIÙ GRAVI**

LE GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO

- CAUSE **LEGALI**: SONO NORME **IMPERATIVE** CHE DERIVANO DA UN OBBLIGO GIURIDICO. L'OBBLIGO DI INFORMATIVA (SOLO PER NOTIZIE SANITARIE) PREVALE, PER INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ, SULL'OBBLIGO DEL SEGRETO. NORME **SCRIMINATIVE** SONO INVECE IL CONSENSO, IL CASO FORTUITO, IL DIFENDERE LA REPUTAZIONE PROFESSIONALE DA UNA OFFESA INGIUSTA, LO STATO DI NECESSITÀ, ECC.
- CAUSE **SOCIALI**: VI È CONFLITTO FRA INTERESSE PRIVATO DEL PAZIENTE ED INTERESSI DELLA COLLETTIVITÀ (CAUSA SOCIALMENTE RILEVANTE)

NOTITIA CRIMINIS



- IL C.P.P. PREVEDE, EX ART. 330 E SUCC., CHE IL P. M. E LA P. G. ACQUISISCONO LE NOTIZIE DI REATO A LORO TRASMESSE O PRESENTATE E CIÒ OBBLIGATORIAMENTE ANCHE A MEZZO DEI MEDICI (E ALTRE FIGURE) CHE RIVESTANO LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO COME PURE DAI MEDICI (CON REFERTO) CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (LIBERO PROFESSIONISTA).
- LA OMISSIONE COSTITUISCE UN REATO SPECIFICO PER IL PROFESSIONISTA SANITARIO IN GENERE.

DENUNCIA ??

- È L'ATTO CON CUI IL SANITARIO INFORMA UNA PUBBLICA AUTORITÀ RELATIVAMENTE A FATTI O NOTIZIE APPRESI NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DI CUI È OBBLIGATO PER LEGGE A RIFERIRE. PUÒ ESSERE REFERTO O "RAPPORTO" O ALTRO
- HA QUESTE CARATTERISTICHE: **OBBLIGATORietà** (MA EVITARE SCONFINAMENTI INDEBITI ED OCCORRE DIRETTA ACQUISIZIONE), **INIZIATIVA DEL DENUNCIANTE**, **PROFESSIONALITÀ** (SFERA DI COMPETENZA), **OGGETTO** (FATTI DI INTERESSE PUBBLICO), **FINALITÀ**, **DESTINAZIONE** E **SANZIONE** (PER OMISSIONE O RITARDO).
- DENUNCE **AMMINISTRATIVE** (DICHIARAZIONI DI NASCITA E DI MORTE), **SANITARIE** (MALATTIE INFETTIVE) E **PENALI** (DENUNCIA VERA E PROPRIA E REFERTO)

Omissione di referto

- ex art. 365 c.p. (omissione di referto) “chiunque avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato **la propria assistenza od opera** nei casi che possono presentare i **caratteri** di un **delitto** per il quale si debba procedere di ufficio, **omette o ritarda** di riferirne all’Autorità indicata nell’art. 361 (A. G o altra autorità cui si ha l’obbligo di riferire) **è punito** con la multa ...”. Sono esclusi i delitti perseguibili a querela.
- ex art. 5 c. p.. “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”. Nel dubbio ragionevole presentare referto.
- si tratta di un **reato omissivo doloso** (il medico libero professionista lo ha fatto con coscienza e volontà di omettere e ritardare pur essendo consapevole di avere prestato la propria assistenza od opera in un caso che poteva presentare i caratteri della perseguibilità di ufficio), di pericolo (di non perseguibilità dell’autore di un reato) e l’omissione è punita per il solo fatto che si è verificata indipendentemente dalle conseguenze alla amministrazione della giustizia. Spetta dunque al medico l’accertare, **anche in termini di astratta possibilità** se il caso che ha richiesto il suo intervento professionale coinvolga o meno la responsabilità di terzi: non è compito del sanitario accertare l’attendibilità delle dichiarazioni nè l’attribuire eventuali responsabilità: si deve fare **solo una valutazione tecnica del fatto** senza entrare nel merito delle questioni giuridiche.
- Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe l’assistito a procedimento penale.

CHE C'ENTRA L'IGIENISTA DENTALE??

- SONO TUTTI I DELITTI PERSEGUIBILI D'UFFICIO E, TRA QUELLI PIÙ RICORRENTI, PIÙ NOTI E FACILMENTE VERIFICABILI DALL'IGIENISTA DENTALE, VI SONO LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME, MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E VERSO I MINORI, ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE, ECC.
- OVVIAMENTE VALGONO LE ESIMENTI DEL REFERTO.

PRECISAZIONI

- **ASSISTENZA:** PERSONE VIVENTI OPPURE PRESTAZIONE CON CARATTERE DI CONTINUITÀ.
- **OPERA:** CADAVERI E RESTI MORTALI OPPURE INTERVENTO OCCASIONALE O TRANSITORIO.
- COMUNQUE È L' AVER CONSTATATO **DIRETTAMENTE** UN DETERMINATO QUADRO CHE **PUÒ** ESSERE IN RELAZIONE CON UN DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO. HA IL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ.
- A DIFFERENZA DELLA “DENUNCIA”, IL DELITTO SU CUI SI RIFERISCE È “IN ASTRATTO E POTREBBE NON APPARTENERE AL MONDO DELLA REALTÀ”. IL REFERTO CONTIENE SEMPRE DATI DI NATURA BIOLOGICA A DIFFERENZA DEL “RAPPORTO”.



Delitti perseguibili d'ufficio

- **Delitti contro la vita:** omicidio nelle varie forme (volontario, preterintenzionale e colposo- anche infortuni sul lavoro);, omicidio del consenziente, Morte in conseguenza di altro delitto, istigazione o aiuto al suicidio, infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Attenzione alle morti “tardive” e “sospette”.
- **Delitti contro l'incolumità individuale:**lesioni volontarie (dolose) con malattia di durata > 20 giorni o se circostanze aggravanti ex art. 583 c.p. (quelle biologiche, lesioni gravi e gravissime) o 585 c.p. (armi da sparo, gas accecanti, strumenti atti ad offendere e dei quali è vietato dalla legge il porto assoluto, ovvero senza giustificato motivo), lesioni personali colpose gravi e gravissime limitatamente ai casi di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali ex art. 590 c.p., lesioni conseguenza di altri delitti perseguibili di ufficio (p. es. da esercizio abusivo di professione sanitaria).
- **Delitti contro l'assistenza familiare:** abuso di mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.)




Art. 571 c.p.

- ✦ Chiunque abusa dei **mezzi di correzione o di disciplina** in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente ... Se dal fatto deriva una lesione personale ... se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni.
- * E' un campo che supera la cerchia familiare e l'intento e di correzione e disciplina con la consapevolezza di eccedere nell'uso del mezzo coercitivo



Art. 572 c.p.

- ❑ Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **maltratta** una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con ... Se dal fatto deriva una lesione personale grave ... se ne deriva la morte la reclusione da 12 a 20 anni.
- ▶ Il fine è privo di contenuto correttivo o disciplinare, l'evento non esige il pericolo di malattia, i soggetti sono molti (moglie maltrattata dal marito, ecc)..
- ▶ il reato presuppone relazioni durevoli ed abituali, può essere commissivo (violenze) od omissivo (privazione del cibo). Assorbe il reato di lesioni personali e può concorrere con i reati sessuali, con il sequestro di persona, ecc. Sindrome del bambino maltrattato.



Art. 32 Codice

Deontologico medico

- 📌 Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge

Sequestro di persona, ecc.

- art. 605 c.p.: "Chiunque priva taluno della libertà personale , è punito.....".
- art. 610 c.p. (violenza privata): "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, omettere o tollerare qualche cosa, è punito con la reclusione fino a 4 anni.

Lesioni personali dolose art. 582 c.p.

- Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una **malattia nel corpo o nella mente**, è punito ... Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcuna delle aggravanti previste negli artt. 583 e 585 (armi, veleni, altri mezzi insidiosi), ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 (contro l'ascendente e il discendente) e nell'ultima parte dell'articolo 577 (contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre e la madre adottivi, il figlio adottivo, un affine in linea retta), il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Malattia è disfunzionalità essenziale in evoluzione

- Aggravanti comuni** sono, **ex art. 61 c.p.**, p. es. l'aver agito per motivi futili ed abietti, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà, l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualifica di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato, l'aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di coabitazione, di ospitalità.



Lesioni aggravate ex art. 583 c.p.

- Sono lesioni personali dolose **gravi** (reclusione 3-7 anni):



1.se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore **ai 40 giorni**;

2.se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni personali gravissime

- Sono lesioni dolose **gravissime** dal punto di vista biologico (reclusione da 6 a 12 anni) se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;






3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del volto.

Art. 583 bis: mutilazioni genitali femminili

- Chiunque, **in assenza di esigenze terapeutiche**, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni ... clitoridectomia, escissione, infibulazione o qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
- Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al I comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.
- La pena è aumentata di 1/3 quando le pratiche ... sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
- Le disposizioni ... si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia
- Ex art. 583 ter la condanna contro l'esercente la professione sanitaria ... importa la pena accessoria dell'**interdizione dalla professione da 3 a 10 anni**. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.



circoncisione

clitoridectomia
ed escissione parziale o totale
delle piccole labbra

infibulazione: escissione parziale
o totale dei genitali esterni e chiusura
o restringimento dell'ostio vaginale



35 mila donne mutilate vivono in Italia (dati 2009)

art. 583 quater c. p.

- nell'ipotesi di lesioni personali cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico **in occasione di manifestazioni sportive** le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni, le lesioni gravissime con la reclusione da 8 a 16 anni.



ED ANCORA

- VIOLAZIONE DELLA **LEGGE 194/78** SULLA I.V. G.
- **DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA:** ATTIVITÀ PERICOLOSE O DANNOSE CHE ESPONGONO AL PERICOLO DI **EPIDEMIA** O DI INTOSSICAZIONE, DANNI DA ALIMENTI, BEVANDE E MEDICINALI GUASTI ED IMPERFETTI.
- **DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE:** SEQUESTRO DI PERSONA, VIOLENZA PRIVATA, INCAPACITÀ PROCURATA MEDIANTE VIOLENZA.
- **DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI:** USO ILLEGITTIMO DI CADAVERE, VILIPENDIO, OCCULTAMENTO.

ED INOLTRE

● **DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE:** IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 609 BIS È PERSEGUIBILE A QUERELA (IRREVOCABILE) MA SI PROCEDE D'UFFICIO SE (ART. 609 SEPTIES):

1 ● VIOLENZA SESSUALE SU MINORE DI ANNI 14

2 ● VIOLENZA COMMESSA DA GENITORE (ANCHE ADOTTIVO), DAL DI LUI CONVIVENTE, DAL TUTORE, DA ALTRA PERSONA CUI IL MINORE È AFFIDATO PER RAGIONI DI CURA, DI EDUCAZIONE, DI ISTRUZIONE, DI VIGILANZA E DI CUSTODIA.

3 ● SE IL FATTO È COMMESSO DA UN PUBBLICO UFFICIALE O DA UN INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

4 ● SE IL FATTO È CONNESSO CON UN ALTRO DELITTO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE DI UFFICIO.

■ **DELITTI DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA ECC.:** INT. DI GR. CONSEGUENTE A LESIONE PERSONALE DOLOSA, INT. DI GR. SEGUITO DA MORTE DELLA DONNA, PARTO PREMATURO COLPOSO, ACCELERAMENTO PRETERINTENZIONALE DEL PARTO. VEDI LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194

ESIMAMENTE II COMMA

- EX ART. 365 IL REFERTO **NON** È OBBLIGATORIO QUANDO LA SUA PRESTAZIONE ESPORREBBE LA PERSONA ASSISTITA A PROCEDIMENTO PENALE
- VI È PRIORITÀ ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTERESSE DEL SINGOLO CHE POTREBBE NON CURARSI PER PAURA DELLA DENUNCIA. RAGIONI UMANITARIE. SE NON CI SI AVVALE E SI CAGIONA UN DANNO INGIUSTO AL PROPRIO ASSISTITO POTREBBE TRATTARSI DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE
- LESIONI RIPORTATE IN UNA RISSA O SI ASSISTONO SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO LESIONI PARTECIPANDO AD UNA RAPINA O AUTOLESIONISMO.
- MASSIMA ATTENZIONE E PRUDENZA ALTRIMENTI “FAVOREGGIAMENTO PERSONALE” EX ART. 378 C.P. CHE PUNISCE CHIUNQUE, DOPO CHE FU COMMESSO UN DELITTO PER CUI È PREVISTO L'ERGASTOLO O LA RECLUSIONE, AIUTA TALUNO AD ELUDERE LE INVESTIGAZIONI, CON LA RECLUSIONE FINO A 4 ANNI.
- E' NECESSARIO CHE TRA REFERTO E SOTTOPOSIZIONE DELLA PERSONA A PROCEDIMENTO PENALE ESISTA UN RAPPORTO DI CAUSA-EFFETTO. TALE ESONERO NON È APPLICABILE NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE FOSSE DIRETTA NEI RIGUARDI DI PERSONA LATITANTE O RICERCATA PER ALTRE VICENDE GIUDIZIARIE O CHE DEBBA SCONTARE UNA CONDANNA PER PENA DEFINITIVA CHE IN TAL CASO IL REFERTO NON SAREBBE CAUSA DI ESPOSIZIONE DELLA PERSONA A PROCEDIMENTO PENALE (GIÀ AVVIATO O ANCHE GIÀ DEFINITO) MA SOLO, SEMMAI, OCCASIONE DEL SUO RINTRACCIO.

COMPILAZIONE REFERTO

■ EX ART. 334 C.P.P.(REFERTO):

- 1** ● “CHI HA L’OBBLIGO DEL REFERTO DEVE FARLO PERVENIRE **ENTRO 48 ORE** O, **SE VI È PERICOLO NEL RITARDO**, **IMMEDIATAMENTE** AL PM O A QUALSIASI UFFICIALE DI PG DEL LUOGO IN CUI HA PRESTATO LA PROPRIA OPERA O ASSISTENZA OVVERO, IN LORO MANCANZA, ALL’UFFICIALE DI PG PIÙ VICINO (NB SE AUTORITÀ DIVERSA È UNA OMISSIONE).
- 2** ● IL REFERTO **INDICA** LA PERSONA ALLA QUALE È STATA PRATICATA ASSISTENZA E, SE POSSIBILE, LE SUE GENERALITÀ, IL LUOGO OVE SI TROVA ATTUALMENTE E QUANT’ALTRO VALGA A IDENTIFICARLA NONCHÈ IL LUOGO. IL TEMPO E LE ALTRE CIRCOSTANZE DELL’INTERVENTO, DÀ INOLTRE LE NOTIZIE CHE SERVONO A STABILIRE LE CIRCOSTANZE DEL FATTO , I MEZZI CON I QUALI È STATO COMMESSO E GLI EFFETTI CHE HA CAUSATO O PUÒ CAUSARE. (NB UN REFERTO INCOMPLETO EQUIVALE AD UN REFERTO OMESSO).
- 3** ● SE PIÙ PERSONE HANNO PRESTATO LA LORO ASSISTENZA NELLA MEDESIMA OCCASIONE, SONO TUTTE OBBLIGATE AL REFERTO, CON FACOLTÀ DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE UN UNICO ATTO. (È IL CASO P. ES. DI UNA EQUIPE IN UNA URGENZA MEDICO CHIRURGICA

ART. 331 C.P.P. DENUNCIA

■ **ART. 331 C.P.P. (DENUNCIA DA PARTE DI P.U. E INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO).** E' UNA DENUNCIA DI **REATO** PROCEDIBILE DI UFFICIO (NON SOLO DELITTO), UNA VOLTA CHIAMATA "RAPPORTO". E' L'ATTO SCRITTO CON IL QUALE IL **MEDICO PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO** SEGNA LA ALL'A.G. UN REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI O DEL SUO SERVIZIO.

1 • I PUBBLICI UFFICIALI O GLI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO CHE, NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE LORO FUNZIONI O DEL LORO SERVIZIO, HANNO NOTIZIA DI UN REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO, DEVONO FARNE DENUNCIA PER ISCRITTO, ANCHE QUANDO NON SIA INDIVIDUATA LA PERSONA ALLA QUALE IL REATO È ATTRIBUITO.

2 • LA DENUNCIA È PRESENTATA O TRASMESSA SENZA RITARDO AL PM O AD UN UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (DEFINITI EX ART. 57 C.P.P.).

3 • QUANDO PIÙ PERSONE SONO OBBLIGATE ALLA DENUNCIA PER IL MEDESIMO FATTO, ESSE POSSONO ANCHE REDIGERE E SOTTOSCRIVERE UN UNICO ATTO.

4 • SE, NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMMINISTRATIVO, EMERGE UN FATTO NEL QUALE SI PUÒ CONFIGURARE UN REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO, L'AUTORITÀ CHE PROCEDE REDIGE E TRASMETTE SENZA RITARDO LA DENUNCIA AL P. M. .

CONTENUTO:

- EX ART. 332 C.P.P. “LA DENUNCIA **CONTIENE** LA ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO E INDICA IL GIORNO DELL’ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA NONCHÉ LE FONTI DI PROVA GIÀ NOTE. CONTIENE INOLTRE, QUANDO È POSSIBILE, LE GENERALITÀ, IL DOMICILIO E QUANTO ALTRO VALGA ALLA IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA ALLA QUALE IL FATTO È ATTRIBUITO, DELLA PERSONA OFFESA E DI COLORO CHE SIANO IN GRADO DI RIFERIRE SU CIRCOSTANZE RILEVANTI PER LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.



HOUSE_{M.D.}